



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 9/19

OGGETTO: Circolazione stradale.

Veicoli. Procedura sanzionatoria.

D.L. n. 113/18 convertito, con modificazioni, in Legge n. 132/18.

Ulteriori precisazioni in fase di prima applicazione.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 97/18, 109/18, 114/18 e 8/19

Ad integrazione delle circolari in oggetto, tenuto conto della fase di prima applicazione, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere operativo riguardanti:

- **Artt. 213/8 e 214/8**, relativamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Si precisa, come ha indicato il Ministero, che la sanzione della revoca della patente di guida trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui alla guida del veicolo, già sottoposto a fermo e/o sequestro, vi sia il custode. Si precisa altresì che la procedura da seguirsi in caso di sanzione accessoria della revoca della patente è quella indicata all'art. 219, comma 2, CdS (il documento non deve essere ritirato ma deve essere inviata, a cura del Reparto di appartenenza del verbalizzante comunicazione al prefetto nei cinque giorni successivi all'accertamento della violazione);
- **Art. 193 e 126bis**. La decurtazione dei punti è applicabile sia nel caso di accertamento in circolazione dinamica, sia nel caso in cui sia accertata la violazione della mancata copertura assicurativa riguardante un veicolo in circolazione statica. Poiché, secondo la procedura in uso, la notificazione della violazione di cui all'art. 193 CdS è ora demandata all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore, occorre inserire nel plico con cui si effettua la notifica anche il modello di autocertificazione relativo all'individuazione del conducente a cui addebitare la sottrazione di punteggio. Il modello è reperibile e scaricabile al seguente indirizzo:
<http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/sanzioni/patenteapunti/pdf/ModUV-Pap-Int-1-17-R1.pdf>

Si allega, alla presente circolare, le pagine del prontuario relative alla violazione degli artt. 193, 213 e 214 aggiornate alla modifica normativa.

ML/CC

Addì, 25/01/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

ART. 213 C.d.S. - MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Rifiuto custodia.</i></p> <p>In qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autore della violazione (conducente); - proprietario del veicolo; - altro soggetto obbligato in solido <p>rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese il veicolo indicato secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, a seguito dell'accertamento di una violazione cui consegue l'adozione del provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo. <i>(specificare gli estremi del verbale di contestazione della violazione e di sequestro del veicolo).</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 213 comma 5.</p>	<p>€ 1818,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. 		<p>Indicare sul verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo.</p> <p>Disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in uno dei luoghi di custodia convenzionati.</p> <p>Il documento di circolazione è trattenuto presso il Reparto che ha proceduto al sequestro con menzione nel verbale di contestazione.</p> <p>La presente sanzione si applica solo all'immediato rifiuto su strada ma non si applica in caso di rifiuto successivo, ossia quando il proprietario rifiuta la presa in custodia del veicolo che è stato inizialmente affidato a una depositaria a causa della sua assenza al momento dell'accertamento o per altri motivi.</p> <p>Procedere al ritiro del documento di guida che dovrà essere inviato alla Prefettura competente entro 5 gg. dandone atto a verbale</p>
	<p><i>Circolazione abusiva.</i></p> <p>Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato, che risultava già sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo con verbale n. del,</p> <ul style="list-style-type: none"> • circolava abusivamente con detto veicolo. • consentiva che con detto veicolo circolasse ... <i>(generalità del conducente).</i> <p style="text-align: center;">Art. 213 comma 8.</p>	<p>€ 1988,00</p> <p>€ 1391,60</p> <p>entro 5 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revoca patente di guida 		<p>La sanzione accessoria della revoca della patente di guida trova applicazione limitatamente ai casi in cui alla guida del veicolo si trovi il custode del veicolo. Inviare entro 5 giorni la segnalazione alla prefettura competente per l'adozione del provvedimento di revoca della patente.</p> <p>Disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in uno dei luoghi di custodia convenzionati.</p> <p>Il veicolo sarà trasferito in proprietà ai soggetti indicati dall'art. 214 bis e 215 bis C.d.S. secondo le procedure ivi previste</p>

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE - ART. 193 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Mancanza della copertura assicurativa.</i></p> <p>⊙ circolava sprovvisto della prescritta copertura assicurativa R.C. obbligatoria.</p> <p align="center">Art. 193 comma 2.</p>	<p>€ 868,00</p> <p>€ 607,60 entro 5 gg</p>		5	<p>Procedere al sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del veicolo</p> <p>L'obbligo dell'assicurazione sussiste, sia nella fase dinamica che statica della circolazione, per tutti i veicoli a motore, senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi. I rimorchi necessitano di apposita copertura assicurativa solo quando sono in sosta staccati dalla motrice.</p> <p>La copertura assicurativa è sempre estesa fino al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.</p> <p>La sanzione amministrativa è ridotta alla metà se l'assicurazione è resa operante tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza, ovvero se, entro 30 gg. dalla contestazione, l'interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione del veicolo</p>
	<p><i>Mancanza copertura assicurativa. Recidiva nel biennio</i></p> <p>⊙ in qualità di soggetto già incorso nel biennio nella presente violazione, circolava sprovvisto della prescritta copertura assicurativa R.C. obbligatoria.</p> <p>Precedente violazione del</p> <p align="center">Art. 193 commi 2 e 2 bis.</p>	<p>€ 1.736,00</p>	<p>▪ Sospensione patente da 1 a 2 mesi</p>	5	<p>Procedere al sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del veicolo vds nota precedente.</p> <p>In deroga a quanto previsto per il dissequestro del veicolo, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.</p> <p>Per l'applicazione della recidiva è necessario che la precedente violazione sia stata definita nel momento in cui è commessa la seconda.</p> <p>Il procedimento è definito quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato effettuato il pagamento della sanzione; - non è stato effettuato il pagamento nei termini prescritti; - sono decorsi i termini per presentare ricorso; - nel caso di presentazione del ricorso, quando questo sia stato respinto con provvedimento definitivo

ART. 193 C.d.S. - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.</i></p> <p>⊙ circolava con documenti assicurativi falsi o contraffatti.</p> <p>Art. 193 commi 2 e 4 bis.</p>	<p>NON AMMESSO Art. 210/3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confisca veicolo (solo se di proprietà del conducente) ▪ Sospensione patente 1 anno (solo all'autore della contraffazione) 	<p>5</p>	<p>E' sempre disposta la confisca del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' sempre disposta la sospensione della patente di guida per un anno nei confronti di chi ha materialmente falsificato o contraffatto i documenti assicurativi anche se soggetto diverso dal conducente/intestatario del veicolo, purché ne sia accertata la responsabilità nella falsificazione/contraffazione.</p>

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE - ART. 193 C.d.S.

COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO	
COPERTURA ASSICURATIVA ASSOLTA Art. 125, D.L.vo n. 209/05 - art. 5 D.M. n. 86/08	ESCLUSIONI Art. 125, D.L.vo n. 209/05 - art. 7 D.M. n. 86/08
ANDORRA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
AUSTRIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
BELGIO	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
BULGARIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
CIPRO	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli appartenenti a forze militari e personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
CROAZIA	////////////////////
DANIMARCA E ISOLE FAROER	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
ESTONIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
FINLANDIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO	veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
GERMANIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
GRECIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli che appartengono alle organizzazioni inter-governative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «ΔΣ» seguite dal numero di immatricolazione); veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettere «EA» seguite dal numero di immatricolazione); veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe portanti le lettere «EΣ»); veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe portanti le lettere «AGF»); veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere «ΔOK» seguite da quattro cifre).
IRLANDA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
ISLANDA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
LETTONIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
LIECHTENSTEIN	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
LITUANIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

ART. 193 C.d.S. - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO	
COPERTURA ASSICURATIVA ASSOLTA Art. 125, D.L.vo n. 209/05 - art. 5 D.M. n. 86/08	ESCLUSIONI Art. 125, D.L.vo n. 209/05 - art. 7 D.M. n. 86/08
LUSSEMBURGO	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
MALTA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
NORVEGIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
PAESI BASSI	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti in Germania; veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi; veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere generale delle Forze alleate in Europa; veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.
POLONIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi; veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
PORTOGALLO	macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di immatricolazione; veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (Targhe bianche - cifre rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»); veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere - cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», in base all'amministrazione di appartenenza).
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
REPUBBLICA CECA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi
REPUBBLICA SLOVACCA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
SERBIA	
SLOVENIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
SPAGNA	//////////
ROMANIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali
SVEZIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
SVIZZERA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
UNGHERIA	veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.

COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA "CARTA VERDE"

è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero aderisce al sistema della cosiddetta "carta verde", cioè il *certificato assicurativo internazionale*.

ALBANIA	BIELORUSSIA	BOSNIA-ERZEGOVINA	IRAN	ISRAELE
MACEDONIA	MAROCCO	MOLDAVIA	MONTENEGRO	RUSSIA
TUNISIA	TURCHIA	UCRAINA		

COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero non aderisce a nessuna convenzione, per cui deve essere stipulato un contratto con una impresa autorizzata come per i veicoli immatricolati in Italia. In alternativa, può essere stipulata ai posti di confine una *polizza temporanea di frontiera*, anche detta "carta rosa", della durata da 15 a 45 giorni.

TUTTI GLI STATI NON PRESENTI NELLE PRECEDENTI TABELLE

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO - ART. 214 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Rifiuto custodia.</i></p> <p>In qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autore della violazione (conducente); - proprietario del veicolo; - altro soggetto obbligato in solido <p>rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese il veicolo indicato secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, a seguito dell'accertamento di una violazione cui consegue l'adozione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo.</p> <p><i>(specificare gli estremi del verbale di contestazione della violazione e di fermo del veicolo).</i></p> <p align="center">Art. 214 comma 1.</p>	<p align="center">€ 776,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. 		<p>Indicare sul verbale di fermo i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo.</p> <p>Disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in uno dei luoghi di custodia convenzionati.</p> <p>Il documento di circolazione è trattenuto presso il Reparto che ha proceduto al fermo con menzione nel verbale di contestazione.</p> <p>La presente sanzione si applica solo all'immediato rifiuto su strada ma non si applica in caso di rifiuto successivo, ossia quando il proprietario rifiuta la presa in custodia del veicolo che è stato inizialmente affidato a una depositaria a causa della sua assenza al momento dell'accertamento o per altri motivi.</p> <p>Procedere al ritiro del documento di guida che dovrà essere inviato entro 5 giorni alla Prefettura competente, dandone atto a verbale..</p>
	<p><i>Circolazione abusiva.</i></p> <p>Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato che risultava già sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. del,</p> <ul style="list-style-type: none"> • circolava abusivamente con detto veicolo. • consentiva che con detto veicolo circolasse ... <i>(generalità del conducente).</i> <p align="center">Art. 214 comma 8.</p>	<p align="center">NON AMMESSO Art. 210/3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confisca veicolo ▪ Revoca patente 		<p>La sanzione accessoria della revoca della patente di guida trova applicazione limitatamente ai casi in cui alla guida del veicolo si trovi il custode del veicolo Inviare entro 5 giorni la segnalazione alla prefettura competente per l'adozione del provvedimento di revoca della patente.</p> <p>Procedere al sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del veicolo, disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in uno dei luoghi di custodia convenzionati. Il veicolo sarà trasferito in proprietà ai soggetti indicati dall'art. 214 bis e 215 bis C.d.S. secondo le procedure ivi previste.</p> <p>Inoltrare notizia di reato all'A.G. per violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) a carico di colui che materialmente ha violato i sigilli (che può essere anche persona diversa dal custode nominato o dal conducente).</p>